

STATUTO

3C SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE LARGO
MARCO GERRA 2
Numero REA: RE - 292455
Codice fiscale: 02556960355
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REP. N. 38268/15772

== 3C SALUTE-COOPERATIVA SOCIALE TIPO "A"-IMPRESA SOCIALE ==

Modello S.P.A.

A MUTUALITA' PREVALENTE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Reggio Emilia la Società cooperativa denominata "3C Salute Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale".

La ragione sociale potrà essere abbreviata per fini commerciali nelle sigle "3C Salute - Impresa Sociale scs"; "3C Salute - Impresa Sociale"; "3C Salute", sempre che vi siano altri dati idonei ad identificare inequivocabilmente la Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre duemilasettanta (2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e alla legge regionale sulla cooperazione sociale "L.R. 12/14", non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali e sanitari ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

Tutto ciò attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione o scambio dei seguenti beni o servizi di utilità sociale:

- Assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- Assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001.

Tali scopi sono perseguiti al fine ulteriore di garantire:

- La cultura della prevenzione in ambito sociale e sanitario;
- Un'informazione scientificamente ed eticamente corretta



[Handwritten signature]

sulle problematiche sanitarie; =====

- La metodologia dell'approccio globale ai problemi della persona e della famiglia; =====
- Efficaci strategie comunicative fra personale che eroga i servizi ed utenti degli stessi; =====
- Una metodologia di erogazione dei servizi sociali e sanitari congrua come quantità, qualità e costo della prestazione. =====

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. =====

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. =

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. =====

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi privati tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. =====

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. =====

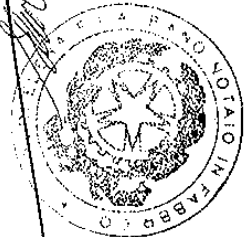
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. =====

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. =====

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia in modo diretto che in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere:

- progettazione e gestione di servizi odontoiatrici e/o ortodontici, per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie orali, compresa la fornitura dei relativi ausili e presidi;
- progettazione e gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di orientamento, di animazione e di assistenza per persone in condizione di svantaggio temporaneo o permanente;
- progettazione e gestione di servizi di medicina di comunità, quali medicina sportiva, medicina del lavoro, medicina legale, ecc.;
- progettazione e gestione di ambulatori medici e paramedici per l'erogazione di servizi sanitari polispecialistici, anche a livello domiciliare nei limiti previsti dalla legge;
- progettazione ed erogazione di servizi psicologici, psicoterapeutici, psicoeducativi nonché servizi afferenti la neuropsichiatria infantile e le attività di counseling e di sostegno ad essi connesse;
- progettazione ed erogazione di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e sociali anche in forma domiciliare, di telemedicina e di teleassistenza;
- promozione e sviluppo, tramite opportuni accordi e/o convenzioni, dell'apporto del volontariato nella realizzazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti, soci e non, intendono collaborare nell'ambito della solidarietà sociale;
- organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- prestare servizio di assistenza recupero e reinserimento sociale, anche domiciliare alle persone non autosufficienti ed emarginate in genere, nonché istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività anche se svolte da altri; esercitare attività finalizzate alla prevenzione delle cause di emarginazione;
- esercitare attività educative, ricreative, di assistenza e vigilanza di minori e non e gestire strutture per lo svolgimento delle predette attività; esercitare attività di tra-



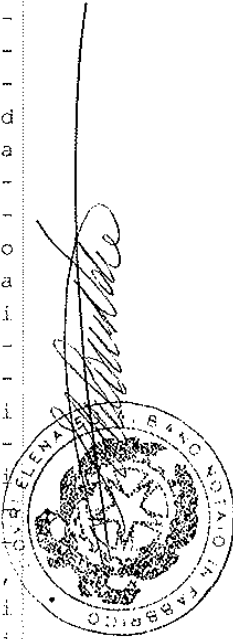
[Handwritten signature]

sporto di persone inferme, di trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti diagnostici, ritirare e consegnare cassette farmaci e generi vittuari; ritirare referti medici e medicinali; =====

- acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualsiasi altro bene mobile e immobile, terreni e diritti reali immobiliari; arredare le opere progettate e/o dirette e/o costruite o delle quali abbia, comunque, la disponibilità; gestire patrimoni immobiliari; redigere e gestire piani manutentivi di immobili civili ed industriali; =====
- trasporti, in proprio o per conto terzi, connessi all'attività svolta dalla cooperativa; =====
- progettazione, gestione e controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare; ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale, anche legale, del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto; =====
- organizzazione e gestione di servizi di reception, segreteria, call center, convegnistica, attività seminariali ed eventi in genere, bookshop, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e privati; =====
- servizi di gestione informatizzata di dati, testi, informazioni economiche e turistiche relative al territorio; =====
- conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari; =====
- prestazione di servizi di consulenza (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) a favore di terzi nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché l'assunzione di mandati con o senza rappresentanza, commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati servizi; =====
- assunzione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi e società, italiane o estere, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Grup-

pi Europei di Interesse Economico, Reti di Imprese; concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico; esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. La società potrà altresì svolgere, in via secondaria e non principale, direttamente o indirettamente ogni attività finalizzata a fornire assistenza amministrativa contabile e gestionale alle società appartenenti al medesimo Gruppo e non, provvedendo in particolare a: curare la tenuta della contabilità generale, fornendo le necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare effettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle vigenti normative civili, tributarie, curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; stipulare convenzioni con società, in qualsiasi forma giuridica costituite, Centri di elaborazione dati, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, instaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione. La società potrà anche, in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale e in ogni caso mai nei confronti del pubblico: svolgere attività di istruzione professionale e assistenza sanitaria, creditizia, culturale, ricreativa, previdenziale, assistenziale e mutualistica in genere a favore dei soci e loro familiari mediante la gestione dei fondi appositamente predisposti eventualmente con l'istituzione di apposite sezioni e in collaborazione con altri enti mutualistici e cooperativi; prestare assistenza finanziaria, anche concedendo fidejussioni ed avalli a favore di terzi, società ed enti; possedere, acquistare, vendere titoli pubblici e privati, azionari e obbligazionari ed effettuare ogni altra operazione di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare, necessaria o semplicemente utile per l'esecuzione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:



- finanziare e sviluppare le attività delle cooperative sociali; =====
- progettare, gestire o controllare contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare; acquisire lavori riguardanti l'affissione di manifesti e attività connesse; =====
- partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea; =====
- dare adesione e partecipazione ad Enti od Organismi economici, consortili e fidejussori, in Italia e all'estero, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; =====
- svolgere ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dalla cooperativa, ad esclusione delle attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Cooperativa, =====
La società non potrà svolgere le sue attività in effettiva concorrenza con i propri soci. =====
Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può procedere, inoltre: =====
- alla realizzazione di studi e ricerche finalizzati al miglioramento e all'innovazione dei servizi offerti; =====
- alla promozione e al sostegno ad attività sociali e socio-assistenziali che, in una logica di crescita delle forme di mutualismo e solidarietà, permetta il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale e benessere della comunità di riferimento; =====
- alla formazione continua dei propri dipendenti, collaboratori e soci; =====
- alla sensibilizzazione e alla promozione nel territorio sulle tematiche inerenti il settore di intervento, attraverso la realizzazione di attività informative e formative specifiche; =====
- alla promozione, organizzazione e gestione di attività sociali e ricreative, corsi di formazione, convegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione ed all'approfondimento delle finalità sociali che le sono proprie, rivolti sia ai soci che al territorio; =====
- all'organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa; =====
- all'organizzazione e gestione di viaggi, gite o campeggi

a carattere ricreativo culturale, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;

- alla commercializzazione di prodotti, servizi, materiale divulgativo inerenti la salute ed il benessere della persona, a supporto dei percorsi di cura, salute e benessere, acquistati o commissionati anche con l'uso di un marchio di propria disponibilità nei limiti previsti dalla normativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di strutture immobiliari, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali e/o imprese sociali, partecipando alla costituzione e al finanziamento di attività svolte da cooperative sociali e/o imprese sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E SOCI VOLONTARI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie: =
1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. ==
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo; =====
2) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa; ovvero persone giuridiche interessate ad utilizzare direttamente tali servizi o indirettamente tramite i propri membri, soci o associati; =====
3) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. =====
Ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti ivi previsti, possono essere altresì ammesse come soci volontari le persone fisiche che prestino la loro attività lavorativa gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. =====
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. =====
===== **Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)** =====
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di

Amministrazione al momento dell'ammissione. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: =====

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione; =====
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; =====
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. =====

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. =====

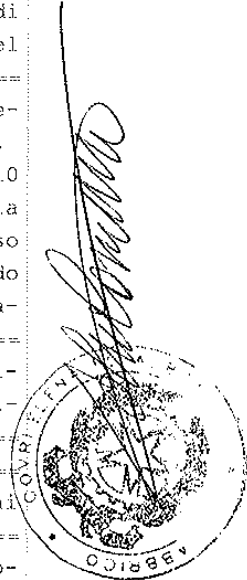
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. =====

===== **Art. 7 (Domanda di ammissione)** =====

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori, all'art. 20 del presente statuto, chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, di posta elettronica ordinaria; =====

- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statu- =====



A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the document, below the stamp.

to;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 42 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),e)ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d),e ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, se posseduta, e l'eventuale numero di fax;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) il titolo in virtù del quale il firmatario sottoscrive la domanda;

d) se fruitore, il numero dei soci persone fisiche potenzialmente interessati ai servizi.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo

scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
sato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione,
sul libro dei soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-
sione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-
glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il ter-
mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del
diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,
la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della successiva convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla ge-
stione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ra-
gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione
di nuovi soci. =====

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-
lo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal
Consiglio di Amministrazione: =====

- del capitale sottoscritto; =====
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; =====
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-
blea in sede di approvazione del bilancio su proposta del
Consiglio di Amministrazione; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

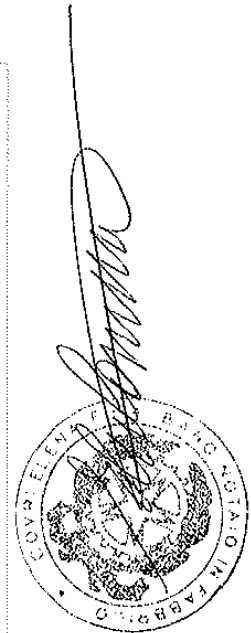
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto
nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: =====

- a non aderire ad altre società che perseguano identici
scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a
non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-
ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa sal-
vo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
accordata in considerazione della tipologia di rapporto di
lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stes-
so, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperati-
va; =====

- a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-
li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-
visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme
restando le esigenze della Cooperativa stessa. =====

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: =====

- a prestare la propria attività di volontariato nei modi



e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Da ultimo, resta inteso che la disciplina di cui al presente articolo 8 sarà estesa ai soci finanziatori solo in quanto a loro applicabile e non in contrasto con il regolamento di emissione delle azioni a loro riservate.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore nonché per il socio finanziatore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno cinque esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori persone fisiche e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o Posta Elettronica Certificata, alla Cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi, ovvero ancora, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore del capitale sottoscritto o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

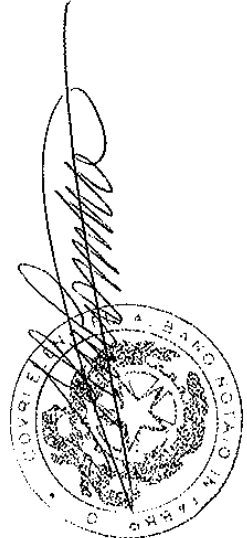
L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Posta Elettronica Certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 42, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro, ove applicabile.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla figura del socio finanziatore, disciplinata dal successivo articolo 20.

Art. 12 (Morte del socio)



In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il rimborso del capitale ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso del capitale, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 500,00=.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23, numero uno, lettera c) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

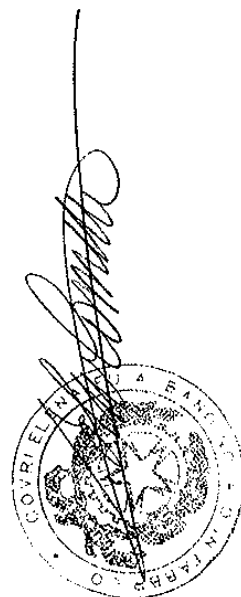
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, l'eventuale numero minimo di azioni da sottoscrivere, e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte non può essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;



c) i voti spettanti al socio sovventore, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 20.000.
- 2 voti da 20.001 a 40.000
- 3 voti da 40.001 a 60.000
- 4 voti da 60.001 a 80.000.
- 5 voti oltre 80.000.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, qualora emessi non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La delibera di emissione potrà determinare i termini decorsi i quali il socio sovventore potrà recedere liberamente.

TITOLO V

Art. 20 (Soci finanziatori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa i soci finanziatori previsti dall'art.2526 C.C., i cui conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I versamenti sulle partecipazioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause d'incompatibilità, le condizioni di trasferimento, il diritto di recesso e l'esclusione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nel rispetto della legislazione vigente e dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori, unitamente a quelli attribuiti ai soci sovventori, non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

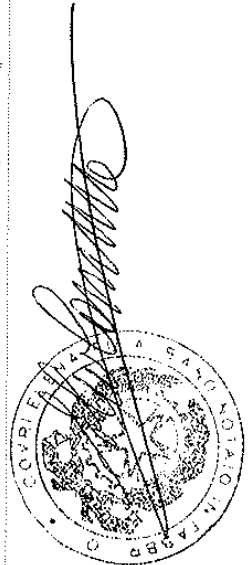
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente corret-

tivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. =====

L'assemblea dei soci stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti limiti. =====

L'Assemblea Straordinaria, nel rispetto dei limiti di legge, potrà stabilire le condizioni d'emissione, i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti, per ciascuna emissione, alle azioni di nuova emissione entro i seguenti limiti: =====

- alle azioni di nuova emissione non potrà essere riconosciuto un diritto agli utili in misura superiore al 10% (dieci per cento) annuo del capitale investito, tenendo in ogni caso conto dei limiti previsti in materia di cooperative a mutualità prevalente in quanto applicabili; =====
- ai titolari di azioni di nuova emissione potrà essere riconosciuto il diritto di voto nell'assemblea generale, ovvero il diritto di voto limitato a specifiche materie; in ogni caso, tenuto anche conto delle azioni di socio finanziatore e/o di sovvenzione già in circolazione, i voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non potranno superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea; =====
- la circolazione delle azioni di nuova emissione potrà eventualmente essere subordinata al gradimento dell'organo amministrativo, il quale ultimo, in caso di mancato gradimento, provvederà ad indicare un altro soggetto gradito ovvero provvederà a rimborsare al titolare delle azioni di nuova emissione il valore delle medesime. Saranno altresì disciplinate le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2481 bis del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;
- agli azionisti potrà essere riconosciuto il diritto di recedere ad nutum; =====
- la facoltà, nei limiti di legge, di riservare ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi la nomina di componenti dell'organo amministrativo e/o di controllo. In particolare, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina fino ad un terzo dei complessivi membri dell'organo amministrativo e la designazione di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori; =====
- dovranno essere rispettati i requisiti richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente; =====



1
A handwritten signature is written below the circular stamp.

- La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori e dei soci sovventori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori e dei soci sovventori ove presenti, per il loro intero valore. =====
Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse. =====
Il recesso dei soci possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli art. 2437 e ss., ad eccezione di quanto riguarda la determinazione del valore delle azioni, che sarà rappresentato dal valore nominale comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate, ove non superiore al valore di recesso determinato ai sensi dell'art.2437ter c.c., salvo ove diversamente stabilito in sede emissione. Oltre ai casi previsti dall'art.2347 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione o in ogni caso in base alle condizioni ed ai termini previsti dalla delibera di emissione. =
Il regolamento di emissione delle azioni di finanziamento, se integra lo statuto, può derogarlo. =====
===== **Art. 21 (Altri strumenti finanziari e obbligazioni)** =====
Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, Codice Civile. =====
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti: =====
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; =====
- le modalità di circolazione dei titoli; =====
- i criteri di determinazione del loro rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi relativi; =====
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso dei titoli. =====
All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 20. =====
===== **TITOLO VI** =====
===== **LAVORATORI E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ** =====
===== **Art. 22 (Lavoratori e destinatari delle attività)** =====

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a informare costantemente i lavoratori che operano presso la società e i destinatari delle attività della stessa, sulle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Le modalità di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e destinatari saranno meglio specificate in appositi regolamenti aziendali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Di esse e della loro effettiva idoneità a consentire ai lavoratori e destinatari un'effettiva conoscenza dei processi aziendali e societari che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati deve essere data opportuna evidenza nel bilancio sociale.

In ogni caso copia del bilancio sociale dovrà essere messa a disposizione di tutti i destinatari lavoratori e volontari nei tempi previsti dalla normativa per l'approvazione del bilancio di esercizio e dovranno essere individuate specifiche modalità di illustrazione dello stesso.

Devono essere predisposti a cura dell'organo amministrativo regolamenti aziendali in cui siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

I regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 30.

L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari della attività sociali, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

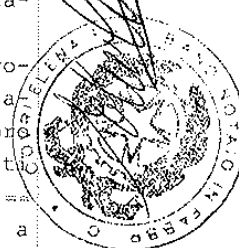
Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ad esclusione dei soci volontari rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 500,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio cooperatore non può essere superiore ai limiti di legge.

b) dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 100,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio volontario non può essere superiore ai limiti di legge;

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 500,00 confluenti



nel fondo per il potenziamento aziendale; =====

d) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori che sottoscrivono strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 20. =====

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore del capitale eventualmente non rimborsato ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; =====

3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====

4) dalla riserva straordinaria; =====

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. =====

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. ==

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile. =====

===== **Art. 24 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)** =====

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del Socio nella Società. =====

===== **Art. 25 (Bilancio d'esercizio)** =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. ==

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La relazione del Consiglio di Amministrazione ovvero la nota integrativa devono illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; =====

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori e dei soci finanziatori in misura non superiore al limite massimo stabilito dalle norme relative alle cooperative a mutualità prevalente;

d) ad un'eventuale riserva per il riacquisto di azioni proprie;

e) ad eventuale ristorno destinato ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 27;

f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992 n. 59;

g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

h) ad ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, e fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assegnazione degli utili può avvenire anche imputando gli stessi a incremento delle partecipazioni sociali.

Articolo 26 (Bilancio sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

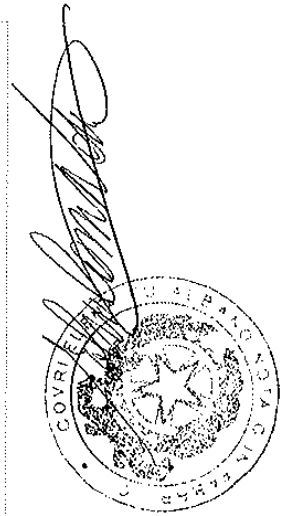
Il bilancio sociale deve contenere il riferimento alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori ed utenti di cui all'art. 22 ed al monitoraggio sulle finalità sociali posto in essere dagli organi di controllo.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

Art. 27 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assem-



blea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro e distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere c) e d) del precedente articolo 25.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
 - b) approva il bilancio sociale;
 - c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
 - e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
 - f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
 - g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
 - i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
 - 2) l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e degli altri strumenti finanziari di cui al precedente Titolo V del presente Statuto, stabilendone gli importi ed i caratteri;
 - 3) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
 - 4) le altre materie indicate dalla legge.

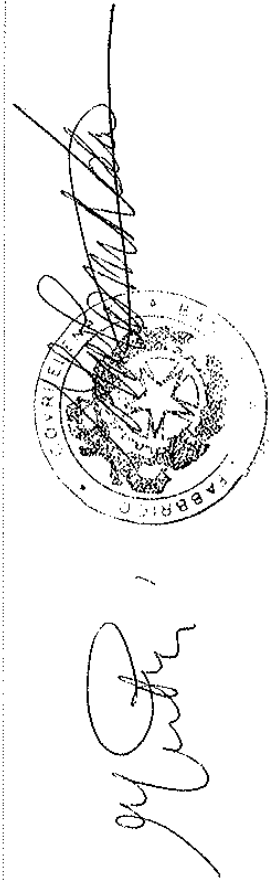
Art. 30 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai recapiti risultanti dal libro soci.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rap-



presentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 32.

Art. 32 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore o volontario persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso specificato:

- 1 voto fino a 10.000.
- 2 voti da 10.001 a 20.000
- 3 voti da 20.001 a 30.000
- 4 voti da 30.001 a 40.000.
- 5 voti oltre 40.000.

Per i soci sovventori e finanziatori si applicano i precedenti artt. 19 e 20.

Ai soci cooperatori non sono attribuiti voti per le azioni da loro detenute in qualità di soci finanziatori.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario, sovventore o finanziatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa. Quanto previsto dal presente paragrafo non si applicherà al socio facente parte di una categoria ove non risultino ulteriori soci alla stessa appartenenti. In tale caso, il socio potrà intervenire facendosi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto di voto, pur non appartenente alla sua medesima categoria.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche intervengono in Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure di altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 34 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di



consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero, che dovrà sempre essere dispari.

In sede di emissione, può essere attribuita ai soci sovventori o finanziatori la facoltà di nominare, nei limiti di legge, una parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

La maggioranza degli Amministratori è sempre scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

i) relativamente ai requisiti di indipendenza:

- essi non devono essere titolari direttamente o indirettamente di quote di partecipazione significative, in ragione delle quali possano essere considerati nel novero dei soggetti che "controllano" la società;
- essi non devono essere legati da rapporti familiari con gli amministratori forniti di deleghe operative nella società o con chi si trovi nelle situazioni appena esposte di incompatibilità;

ii) relativamente ai requisiti di professionalità:

- essi devono aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti nell'ambito dell'amministrazione, della direzione, e del controllo in società e imprese pubbliche e/o private similari sia per attinenza del settore, che per dimensioni, che per complessità societaria;

iii) relativamente ai requisiti di onorabilità:

- essi non devono aver avuto condanne penali né essere stati assolti per intervenuta prescrizione o sentenza di patteggiamento per reati di tipo bancario, ambientale, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, nonché in materia valutaria e tributaria.

In ogni caso non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

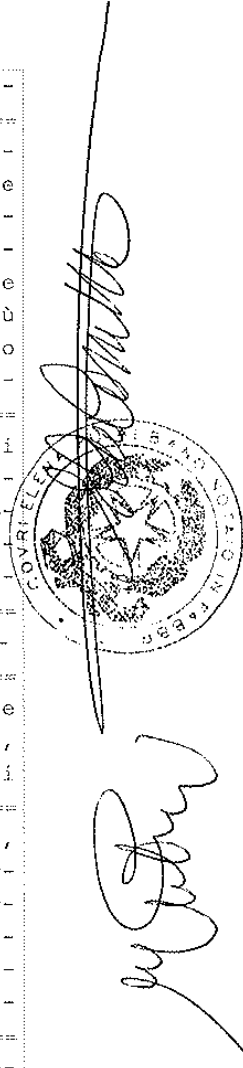
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o posta elettronica o posta elettronica certificata, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. M. M.', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COOPERATIVA SOCIALE' and 'IMPRESA SOCIALE' around a central emblem. Below the signature, there is another handwritten mark, possibly a date or a second signature, which is less legible.

quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

4) vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. =====

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. =====

== Art. 37 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione) ==

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. =====

===== Art. 38 (Compensi agli Amministratori) =====

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'eventuale remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. =====

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. =====

===== Art. 39 (Rappresentanza) =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. = La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 41 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

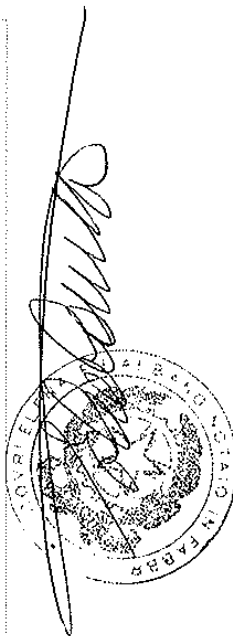
TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art.42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rina", is written below the official stamp.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a C. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter del codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter, comma secondo del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri,

in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori e finanziatori, con privilegio del rimborso in favore di questi ultimi rispetto ai sovventori ed eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti, nonché dei dividendi attribuiti direttamente a capitale sociale;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera f), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.

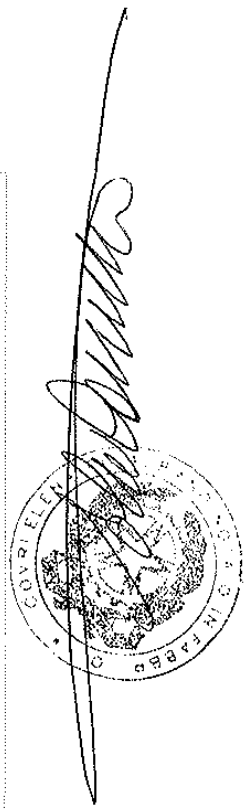
TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per questa tipologia di assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)



Handwritten signature.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) con riferimento alle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, i dividendi eventualmente maturati e le riserve eventualmente destinate ad uno specifico ambito, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

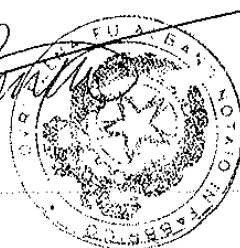
Art. 48 (Sito Internet Sociale)

La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge; l'esistenza del sito verrà comunicata dagli amministratori ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. Gli amministratori, sempre tramite il sito, se creato, possono rendere disponibili ai soci tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, nonché la disciplina di cui la legge 381/91 relativa alle Cooperative Sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

ALLEGATO "D" P.R.N. 38 22/10/2022

**"Regolamento disciplinante i rapporti fra i soci sovventori
e la cooperativa"**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori ai sensi degli artt. 15 e ss. dello Statuto sociale nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 - Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori, che possono essere fatti sia in denaro che in natura, formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 17 dello statuto.

L'importo unitario è di € 500,00 (cinquecento/00).

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari.

Il contratto di sottoscrizione delle azioni dei soci sovventori deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 del C.C., nonché la specifica denominazione "azione di socio sovventore".

In esso, inoltre, dovrà essere indicato il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso come stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni.

Art. 3 - Remunerazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei soci sovventori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di 2 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

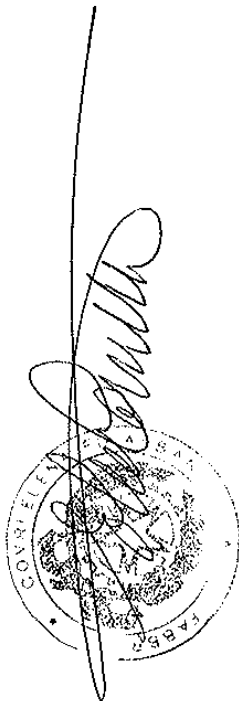
La remunerazione delle azioni dei soci sovventori può avvenire, secondo quanto delibera l'Assemblea, attraverso la distribuzione del dividendo oppure attraverso l'aumento gratuito del valore nominale del capitale sottoscritto.

Alle azioni dei soci sovventori viene altresì attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale nella eventuale liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario nella eventuale riduzione del capitale per perdite.

Art. 4 - Diritti di voto nell'assemblea dei soci

Fermi restando i limiti di cui al comma successivo, ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero massimo di 5 voti, in base all'ammontare dei conferimenti effettuati e da determinarsi come segue:-

- 1 voto fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti da 20.001,00 euro e fino a 40.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 40.001,00 euro e fino a 60.000,00 euro di capitale sottoscritto;



g. J. J.

- 4 voti oltre 60.001,00 euro e fino a 80.000,00 euro di capitale sottoscritto;

- 5 voti oltre 80.000,00 euro di capitale sottoscritto. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono superare più di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci in ciascuna assemblea.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto. I sovventori, ed i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Art. 5 - Collocamento e trasferimento delle azioni

Il collocamento ed il trasferimento delle azioni dei soci sovventori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sottoscrizione non integrale il fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato, entro i termini stabiliti dall'assemblea in sede di emissione, con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

Art. 6 - Ammissione dei soci sovventori

Chi intende essere ammesso come socio sovventore, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, nella richiesta dovrà specificare il numero delle azioni che intende sottoscrivere, che non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione, nonché l'indicazione del periodo di permanenza minima nella compagine sociale in relazione alla durata del piano aziendale ed in coerenza con quanto stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione.

Art. 7 - Obblighi dei soci sovventori

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte da effettuarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione, ovvero da diversa disposizione stabilita dal consiglio di amministrazione, per l'intero importo del valore nominale dei titoli sottoscritti;
- 2) all'osservanza dello Statuto sociale, del presente regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

L'eventuale mancato versamento nei termini comporterà il diritto da parte della Cooperativa di procedere al recupero coattivo con eventuale applicazione di interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse legale.

Art. 8 - Facoltà di recesso

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione delle azioni. =====

Art. 9 - Rimborso delle azioni dei soci sovventori =====

La liquidazione delle azioni del socio sovventore, in caso di recesso o di scioglimento della società, dovrà avvenire solo sulla base del loro valore nominale, salvo l'eventuale conguaglio per le perdite ad esse attribuibili. =====

Art. 10 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori in caso di morte =====

In caso di morte del socio sovventore persona fisica la titolarità delle azioni si trasferisce all'erede o legatario secondo le norme ordinarie. =====

La titolarità delle azioni di sovvenzione partecipanti al Fondo è indivisibile ed in caso di pluralità di successori essi devono nominare un proprio rappresentante comune nei rapporti con la Cooperativa che sarà legittimato in via esclusiva all'esercizio di ogni diritto e facoltà legati alla titolarità delle azioni. =====

Art. 11 - Creditore particolare del socio sovventore =====

Il creditore particolare del socio sovventore non può agire esecutivamente sulle azioni di partecipazione al Fondo. =====

Art. 12 - Compatibilità dello status congiunto di socio ordinario e socio sovventore =====

E' consentito anche al socio cooperatore e al socio volontario il diritto di partecipare al Fondo quale socio sovventore sottoscrivendone le azioni. =====

Il socio cooperatore anche sovventore partecipa alle assemblee con diritto di voto da ordinario, secondo il principio "una testa un voto". =====

Essi dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione dichiarazione scritta indicante il numero delle azioni di sovvenzione che essi intendono sottoscrivere. =====

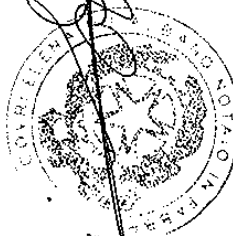
Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare l'iscrizione del socio anche nella sezione "soci sovventori" (annotandone tuttavia la contemporanea iscrizione alla sezione "soci ordinari") e comunicare al socio l'avvenuta iscrizione con mezzo idoneo ad accertarne il ricevimento. =====

Il socio dovrà provvedere al versamento delle azioni di sovvenzione da lui sottoscritte entro i termini stabiliti al precedente art. 7 del presente regolamento". =====

L'eventuale mancato versamento nel termine predetto comporterà il diritto da parte del Cooperativa di procedere al recupero coattivo con eventuale applicazione di interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse legale. ==

Art. 13 - Attribuzioni all'organo amministrativo =====

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale cessione e alle procedure di



[Handwritten signature]

sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e di quanto determinato dall'assemblea e nell'interesse della cooperativa e dei soci. =====

Art. 14 - Decorrenza degli effetti e relative modifiche al presente regolamento =====

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea straordinaria in data 13 dicembre 2023, entra in vigore dal giorno stesso. =====

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci. =====

=====

Handwritten signature

Handwritten signature



ALVATO 2^a REP. N. 38 229/15 772

== "3C Salute Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale" ==

===== REGOLAMENTO PER IL SOCIO FINANZIATORE =====

I) DENOMINAZIONE - AZIONI

Il presente regolamento disciplina l'emissione di azioni a favore di Sefea Impact SGR S.p.A. (di seguito, il "SOCIO FINANZIATORE") a norma di legge e dello statuto di "3C Salute Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale" (di seguito, "3C Salute"), quali Azioni di Socio Finanziatore, da annotarsi in una specifica sezione del libro dei soci e da imputarsi ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti del SOCIO FINANZIATORE sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa.

Il valore nominale unitario delle azioni è di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Qualora emessi, i certificati azionari devono contenere:

- a) la denominazione "azione del socio finanziatore Sefea Impact SGR S.p.A.";
- b) il termine di decorrenza per l'esercizio della facoltà di recesso, stabilito a partire dal 1° dicembre 2027, fatto salvo quanto previsto dall'art V) e VI) del presente Regolamento;
- c) le indicazioni previste dall'art. 2354 e dall'art. 2355-bis, comma 4, cod. civ.

II) OBBLIGHI

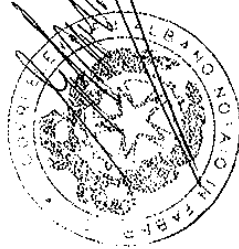
Il SOCIO FINANZIATORE è obbligato:

- 1) ad effettuare il versamento in un'unica soluzione delle azioni sottoscritte;
- 2) ad osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e ogni altro regolamento esistente ed in vigore al momento della liberazione delle azioni, purché non ostativo delle prerogative del SOCIO FINANZIATORE, nonché le deliberazioni assembleari adottate e concernenti disposizioni relative al SOCIO FINANZIATORE.

III) DIRITTI PATRIMONIALI

Alle Azioni di Socio Finanziatore spetta:

- l'attribuzione di un privilegio patrimoniale consistente in una remunerazione complessiva pari ad un IRR (Tasso Interno di Rendimento) del 6% (sei punti percentuali), attraverso l'attribuzione di un dividendo annuo del 6% (sei punti percentuali);
- la remunerazione di cui al punto (i) che precede sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili indipendentemente dalla deliberazione assembleare, dopo aver dedotto gli accantonamenti a riserva legale e quanto destinato per legge ai fondi mutualistici;
- in caso di mancanza o insufficienza dell'utile di esercizio o in caso di impossibilità di distribuire l'utile di esercizio in conformità con principi contabili e le norme civilistiche applicabili, la remunerazione di cui al punto (i)



[Handwritten signature]

che precede sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro i termini previsti contrattualmente tra 3C Salute ed il SOCIO FINANZIATORE per il rimborso e fino alla concorrenza della remunerazione complessiva concordata, eventualmente anche mediante l'imputazione diretta a capitale sociale di 3C Salute; =====

- la distribuzione di eventuali ristorni ai soci cooperatori sarà consentita esclusivamente previo avvenuto accertamento da parte del SOCIO FINANZIATORE della presenza di utili sufficienti a garantire la remunerazione di cui al punto (i) che precede in favore del SOCIO FINANZIATORE medesimo. =====

Alle Azioni di Socio Finanziatore spettano altresì i seguenti privilegi: =====

a) la postergazione, in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite, della riduzione del valore nominale delle Azioni di Socio Finanziatore rispetto alla riduzione del valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori nonché delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di altri soci finanziatori, ove presenti; =====

b) un diritto di prelazione per le Azioni di Socio Finanziatore nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori nonché delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di altri soci finanziatori, ove presenti, per il loro intero valore in caso di scioglimento e liquidazione di 3C Salute; =====

c) che l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori sia subordinata alla completa remunerazione delle Azioni di Socio Finanziatore. =====

IV) DIRITTI AMMINISTRATIVI =====

Alle Azioni di Socio Finanziatore spettano 27 (ventisette) voti complessivamente esercitabili dal SOCIO FINANZIATORE, per un totale complessivo del 32,93% dei voti, premesso che non sarà possibile, in ogni caso, attribuire al SOCIO FINANZIATORE più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. =====

Alle Azioni di Socio Finanziatore è riservata la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale, nonché di due membri dell'organo amministrativo di 3C Salute. Con riferimento alla nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale, essa avverrà al più tardi in occasione del primo rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale, successivo alla data di sottoscrizione e liberazione, da parte del SOCIO FINANZIATORE, delle Azioni di Socio Finanziatore. =====

Con riferimento alla nomina di due membri dell'organo amministrativo, essa avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione e liberazione, da parte del SOCIO FINANZIATORE, delle Azioni di Socio Finanziatore. =====

Il SOCIO FINANZIATORE ha diritto di essere garantito da 3C Salute nell'accesso a tutte le informazioni gestionali, con-

tabili, amministrative ed occupazionali utili ai fini del monitoraggio dell'andamento aziendale, nonché di ricevere la seguente documentazione, su base trimestrale, semestrale ed annuale a seconda di quanto qui di seguito specificato: =====

i) preconsuntivo al 31 dicembre di ogni anno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento; =====

ii) budget annuale entro il 31 marzo di ogni anno; =====

iii) progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dall'approvazione e, comunque, almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea dei soci che deve deliberare sullo stesso; =====

iv) bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, eventuale relazione del revisore contabile, verbale dell'assemblea) entro 30 giorni dall'approvazione; =====

v) situazione contabile aggiornata su base trimestrale e semestrale, approvata dal Consiglio di Amministrazione, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singolo trimestre solare; =====

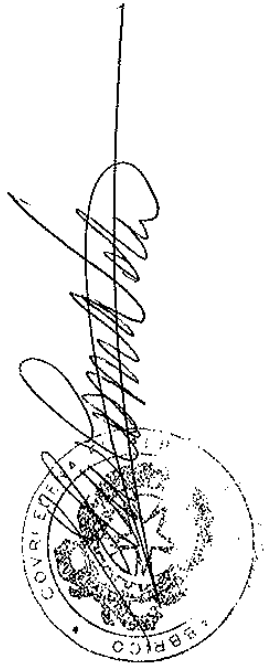
vi) situazione contabile semestrale provvisoria al 30 giugno, approvata dal Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dalla scadenza della relativa data. =====

Il SOCIO FINANZIATORE si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione. =====

Il SOCIO FINANZIATORE ha diritto di ricevere da 3C Salute, entro 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione, il verbale della revisione effettuata su di essa ai sensi del d.lgs. 220/2002, condotta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali o dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, COFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP E UECCOOP). =====

Il SOCIO FINANZIATORE ha diritto di effettuare, anche a mezzo di propri fiduciari, nei tempi e nei modi che il SOCIO FINANZIATORE riterrà opportuni, nel rispetto e in coordinamento con le esigenze operative di 3C Salute, ispezioni e controlli tecnici, contabili ed amministrativi presso la sede sociale ovvero presso le unità produttive, ricevendo ogni opportuna assistenza da parte di 3C Salute, la quale metterà a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario; a tale riguardo il SOCIO FINANZIATORE si impegna a fare in modo che tale attività ispettiva e di controllo non rechi disturbo allo svolgimento dell'attività corrente di 3C Salute. =====

Il SOCIO FINANZIATORE ha inoltre diritto di ricevere, entro trenta giorni dalla celebrazione di tutte le assemblee ordinarie e straordinarie, copia dei verbali delle stesse risul-



Handwritten signature.

tanti dal Libro delle adunanze e deliberazioni dei soci. Le proposte concernenti eventuali variazioni statutarie devono essere adeguatamente illustrate nell'ambito della convocazione dell'assemblea. =====

È altresì riservato al SOCIO FINANZIATORE un diritto di veto assoluto nelle seguenti ipotesi: =====

i) con riferimento alle delibere assembleari inerenti la modifica del presente regolamento; ogni decisione e deliberazione assembleare inerente la modifica del presente regolamento potrà, dunque, essere adottata solamente con il voto favorevole del SOCIO FINANZIATORE, anche nei confronti dell'assemblea ordinaria o straordinaria di 3C Salute; =====

ii) in caso di delibere adottate dall'organo amministrativo di 3C Salute concernenti i seguenti punti: =====

- investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari di importo superiore ad Euro 30.000,00 (trenta mila/00); =====

- accensione di nuove linee di credito e finanziamenti; =====

- rimborso anticipato di linee di credito e finanziamenti; =====

- acquisto, vendita, affitto di azienda o ramo d'azienda; =====

- assunzione e licenziamento dirigenti e dipendenti; =====

- perfezionamento di contratti di servizio e/o consulenza con importo annuo superiore ad Euro 10.000,00 (dieci mila/00), esclusi i contratti con medici liberi professionisti; =====

- perfezionamento contratti con medici liberi professionisti caratterizzati da compensi percentuali superiori a: =====

40%, al netto dei costi di laboratorio, per odontoiatri, esclusa ortodonzia; =====

50%, al netto dei costi di laboratorio, per odontoiatri per le attività di ortodonzia; =====

60% per medici radiologi; =====

75% per medici specialisti non radiologi; =====

70% per sanitari non medici. =====

Precisandosi che nei casi sopra elencati le relative delibere, che si intendono riservate all'organo amministrativo, potranno essere adottate quindi solamente con il voto favorevole dei membri dell'organo amministrativo medesimo che siano stati designati su indicazione del SOCIO FINANZIATORE. =====

V) RECESSO ANTICIPATO DEL SOCIO FINANZIATORE =====

Qualora si verifici in capo a 3C Salute una perdita, che debba essere riflessa in bilancio in virtù dei principi contabili applicabili e della normativa fiscale vigente, di importo complessivamente pari o superiore ad Euro 50.000,00, (Euro cinquantamila), che sia conseguenza diretta o indiretta non dell'ordinaria gestione, ma della violazione, non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate da 3C Salute da accordi contrattuali presi con il SOCIO FINANZIATORE, quest'ultimo avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di recesso quale SOCIO FINANZIATORE (ai sensi dello Statuto) e ottenere il rim-

borso delle Azioni di SOCIO FINANZIATORE sottoscritte e versate.

VI) COVENANT

Qualora a ciascuna data di calcolo, nei termini e nelle modalità previste da accordi contrattuali presi con il SOCIO FINANZIATORE, e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio chiuso e regolarmente approvato il 31 dicembre precedente tale data di calcolo, si verifichi almeno uno dei covenant di bilancio come di seguito esplicitati:

- i. EBITDA inferiore al 4% dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- ii. PFN/TA superiore al 30,0%;
- iii. PN minore di Euro 520.000,00.

Il SOCIO FINANZIATORE eserciterà uno dei seguenti diritti, a propria discrezione:

- a) concessione in favore di 3C Salute di un termine di (sei) mesi, a far data dalla relativa data di calcolo, per il ripristino del covenant di bilancio violato; oppure
- b) concessione in favore di 3C Salute di un termine di 6 (sei) mesi, a far data dalla relativa data di calcolo, per l'approvazione di un nuovo business plan che ridefinisca il covenant di bilancio in uno scenario di equilibrio economico/finanziario adatto a 3C Salute. Tale nuovo business plan dovrà essere adottato dall'organo amministrativo di 3C Salute previa accettazione espressa da parte degli organi amministrativi del SOCIO FINANZIATORE.

Qualora 3C Salute non rispetti i covenant di bilancio con i parametri specificati sopra e 3C Salute non abbia posto in essere i rimedi alternativamente concessi dal SOCIO FINANZIATORE come da lett. a) e b) sopra indicati, il SOCIO FINANZIATORE avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di recesso quale SOCIO FINANZIATORE (ai sensi dello Statuto) e ottenere il rimborso delle Azioni di SOCIO FINANZIATORE sottoscritte e versate.

Qualora si verifichi in capo a 3C Salute la perdita della qualifica giuridica di società cooperativa sociale e/o della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività principale come descritta in premessa e nello statuto attualmente in vigore, il SOCIO FINANZIATORE, mediante l'invio di una semplice comunicazione scritta, avrà diritto di esercitare il diritto di recesso quale socio finanziatore (ai sensi dello statuto e ottenere il rimborso delle Azioni di Socio Finanziatore sottoscritte e versate.

3C Salute si impegna, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale con il SOCIO FINANZIATORE in relazione alle Azioni di SOCIO FINANZIATORE, a definire, in accordo con il SOCIO FINANZIATORE, che non negherà irragionevolmente il suo consenso, gli indicatori necessari alla misurazione degli impatti



sociali, gli obiettivi da raggiungere per ciascun indicatore nonché il sistema di misurazione, monitoraggio e reportistica periodica di tali indicatori (di seguito, gli "Indicatori") in linea con quanto condiviso dal SOCIO FINANZIATORE. Qualora 3C Salute non dovesse aver definito gli Indicatori, per cause non imputabili al SOCIO FINANZIATORE, nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione sopra indicata, il SOCIO FINANZIATORE concederà un ulteriore termine massimo di 12 (dodici) mesi dal primo anniversario della data di sottoscrizione al fine di consentire a 3C Salute di definire, sempre in accordo con il SOCIO FINANZIATORE, gli Indicatori. In assenza di una risposta del SOCIO FINANZIATORE alla proposta avanzata da 3C Salute in adempimento di quanto previsto sopra, si adotteranno gli Indicatori così come proposti da 3C Salute. =====

Fermo restando quanto previsto secondo quanto precede, qualora 3C Salute non dovesse avanzare alcuna proposta entro l'ulteriore termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione - ai sensi di quanto precede - in relazione agli Indicatori, il SOCIO FINANZIATORE avrà diritto di esercitare il proprio diritto di recesso quale socio finanziatore di 3C Salute. =====

Nell'ipotesi in cui 3C Salute, nel periodo in cui il SOCIO FINANZIATORE detenga le Azioni di Socio Finanziatore, non raggiunga gli obiettivi misurati in virtù di quanto previsto dagli Indicatori, il SOCIO FINANZIATORE avrà diritto di esercitare il proprio diritto di recesso quale socio finanziatore di 3C Salute Società, fatto salvo il diritto in capo a 3C Salute, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi misurati in virtù di quanto previsto dagli Indicatori, di formulare per iscritto una richiesta di rimodulazione e ridefinizione dei predetti obiettivi, richiesta a cui il SOCIO FINANZIATORE non negherà irragionevolmente il proprio consenso. Nell'ipotesi in cui il diritto di recesso azionabile da Emilbanca sia esercitato in violazione delle prerogative di recesso e/o di fuoriuscita dal capitale sociale di 3C Salute garantite al SOCIO FINANZIATORE dal presente Regolamento e da accordi contrattuali presi tra 3C Salute ed il SOCIO FINANZIATORE, il SOCIO FINANZIATORE, secondo suo insindacabile giudizio potrà esercitare il diritto di recesso. =====

Qualora 3C Salute dovesse procedere al rimborso anticipato del mutuo stipulato con Emilbanca, il SOCIO FINANZIATORE, secondo suo insindacabile giudizio, potrà esercitare il diritto di recesso. =====

VII) RECESSO =====

Oltre a quanto previsto all'art. I) del presente Regolamento, in relazione al termine di decorrenza per l'esercizio della facoltà di recesso, stabilito a partire dal 1° dicembre 2027, e a quanto previsto dall'art V) e VI) del presente Regolamento, in tema di dichiarazioni e garanzie, covenant

finanziari, misurazione d'impatto e ipotesi di recesso legate alla posizione di Emilbanca, al SOCIO FINANZIATORE è riconosciuto un diritto di recesso in ognuna delle circostanze specificatamente previste e disciplinate dalla delibera di emissione di azioni di SOCIO FINANZIATORE, secondo le modalità ivi dettagliate. Inoltre, è riconosciuto al SOCIO FINANZIATORE un diritto di recesso esercitabile nelle seguenti finestre temporali, subordinatamente al verificarsi od al mancato verificarsi di determinate condizioni in virtù di accordi contrattuali presi tra 3C Salute ed il SOCIO FINANZIATORE:

- i. 1^a finestra temporale dal 01/12/2027 al 31/12/2027; =====
- ii. 2^a finestra temporale dal 01/12/2028 al 31/12/2028; =====
- iii. 3^a finestra temporale dal 01/12/2033 al 31/12/2033; =====
- iv. 4^a finestra temporale dal 01/12/2034 al 31/12/2034. =====

IX) DURATA

Il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di iscrizione di ciascun SOCIO FINANZIATORE nel libro soci di 3C Salute e sino all'ultima finestra temporale di esercizio del diritto di recesso disciplinata dall'art. VII) che precede.

X) DEFINIZIONI

"PFN" (Posizione Finanziaria Netta): indica la somma algebrica delle seguenti voci: =====

(più) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2424 C.C., Passivo, lettera D) (Debiti), sub 1) (obbligazioni), 2) (obbligazioni convertibili), 3) (debiti verso soci per finanziamenti), 4) (debiti verso banche), 5) (debiti verso altri finanziatori, ivi compresi i debiti di leasing), 8) (debiti rappresentati da titoli di credito), =====

(più) importo del titolo di socio finanziatore ex art. 2526 sottoscritto da Sefea =====

(meno) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2424 C.C., Attivo, lettera C) (Attivo circolante), numero IV (Disponibilità liquide), sub 1) (depositi bancari e postali), 2) (assegni), 3) (denaro e valori in cassa) =====

(meno) l'importo della voce di cui all'art. 2424 C.C., Attivo, lettera C) (Attivo circolante), numero III (attività che non costituiscono immobilizzazioni), sub 6) (altri titoli). =

"EBITDA" (Earnings Before Interests Taxes and Amortization): indica la somma algebrica delle seguenti voci: =====

(più) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B); =

(più) le voci relative ai costi della produzione B) sub 10) (ammortamenti e svalutazioni), 12) (accantonamenti per rischi), 13) (altri accantonamenti); =====

(più) la voce relativa ai costi della produzione B), sub 8) (per godimento dei beni di terzi) relativa ai canoni di leasing, se non contabilizzati con il metodo finanziario. =====

il valore così risultante sarà aumentato dell'ammontare corrispondente agli oneri, al netto dei proventi, di natura straordinaria (secondo la definizione del documento interpre-

tativo n. 1 del principio contabile n. 12 emesso dall'organi-
simo italiano di contabilità) nell'ipotesi in cui gli stessi
siano stati contabilizzati all'interno delle voci comprese
nell'art. 2425 lettera B) del Codice Civile. =====

"TA" (Totale Attivo): indica la voce Totale Attivo dello Sta-
to patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civi-
le Italiano. =====

"PN" (Patrimonio Netto): indica la lettera A) del passivo
dello Stato patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2424 del Co-
dice Civile Italiano. =====

M. P.

[Signature]



46 di 46